

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017)

Pagina 30, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché: «I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi: «I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 32, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché: «Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi: «Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

18CE0137

